

N. 4421/2021 RG



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro CIVILE

Il Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia,
sciogliendo la riserva assunta,
preso atto che il difensore ha provveduto all'integrazione del contraddittorio con modalità diverse da quelle espressamente e specificatamente indicate all'udienza dell'11 giugno 2021 (ex art. 150 c.p.c.);
rilevato, invero, che benchè questo giudice avesse disposto che la notifica dovesse essere eseguita per pubblici proclami con esplicito richiamo dell'art. 150 c.p.c., il difensore ha provveduto, su propria iniziativa e senza la necessaria istanza al presidente del Tribunale, alla mera richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero;
ritenuto che tale modalità di notifica, oltre che non conforme a quanto statuito dalla sottoscritta, non garantisca la conoscibilità del giudizio ai terzi litisconsorti necessari né il loro diritto di difesa (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente, anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte del personale ATA incluso nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adequata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.;
ritenuto che, nel bilanciamento tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo;
ritenuto, quindi, di dover confermare la modalità di notifica ex art. 150 c.p.c.;
ritenuto che, quanto alle conseguenze dell'omissione già indicata, benchè l'art. 307 c.p.c. disponga che in caso di mancata integrazione del giudizio, lo stesso sia dichiarato estinto, nella fattispecie vada dato conto che il difensore di parte ricorrente non ha del tutto omesso l'adempimento, ma ha scelto una modalità diversa da quella indicata dal giudice;
ritenuto, pertanto, che possa essere accordata la possibilità di rinnovare la citazione dei terzi fissando all'uopo il termine perentorio del 30 agosto 2021 per gli adempimenti di cui all'art. 150 c.p.c.;

P.Q.M.



Autorizza il difensore di parte ricorrente a rinnovare la notifica nei confronti dei litisconsorti necessari già individuati, disponendo che, tale adempimento si svolga con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c. nel termine perentorio del 30 agosto 2021.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 27 settembre 2021, ore 11,15

Manda la cancelleria a comunicare la presente al Ministero mediante notifica all'indirizzo pec riportato nell'intestazione della memoria di costituzione.

Si comunichi.

Milano, 9 luglio 2021

Il Giudice
dott.ssa Sara Manuela Moglia

